



DETERMINAZIONE

Determ. n. 525 del 14/03/2025

Oggetto: AUTO 964 EMISSIONE ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER TRANSITO CARRI ALLEGORICI SU SP 22 BIVIO PASSO SEGNI-CORREGGIO DAL KM 2+500 CA AL KM 5+200 CA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICORDATO che con atto dirigenziale n. 29 del 13/01/2025 è stato affidato l'incarico di direzione del Servizio Mobilità e Viabilità all'Ing. Dario Vinciguerra;

VISTA la richiesta da parte del **CENTRO IPPICO BISI ASD, VIA MASI 464, 44124 S. BARTOLOMEO IN BOSCO (FE)**, ns. Prot. n° 9040 del 10/03/2025 diretta ad ottenere l'emissione di ordinanza di sospensione temporanea della circolazione stradale in data **23 Marzo 2025 o, in caso di maltempo, in data 30 Marzo 2025, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (per il tempo strettamente necessario al transito del convoglio)**, sulla SP 22 BIVIO PASSO SEGNI-CORREGGIO DAL KM 2+500 CA. AL KM 5+200 CA., al fine di consentire il transito di carri allegorici in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale 2025.

VISTA l'Autorizzazione alla manifestazione in oggetto, emessa con atto n. 509 del 13/03/2025, sulla seguente strada provinciale:

SP 22 BIVIO PASSO SEGNI-CORREGGIO DAL KM 2+500 CA. AL KM 5+200 CA.

CONSIDERATA l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento del predetto transito e della manifestazione in modo che gli stessi non arrechino pericolo alla sicurezza della circolazione stradale;

RICHIAMATI:

- I'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), secondo cui "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali";

Atto n. 525 del 14/03/2025 pag. 1/5

Corso Isonzo 26 -44121 FERRARA – tel: 0532/299437-454-458-459 - fax n. 0532/299467

e-mail provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386

- l'art. 6, comma 4, lett. a) del Nuovo codice della strada, secondo cui "L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico";
- l'art. 7, comma 3 del Nuovo codice della strada, secondo cui, per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, comma 4, lett. a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada;

RITENUTO di dover disporre la sospensione temporanea della circolazione stradale lungo i tratti di strada interessati dalla manifestazione, a garanzia dell'ordinato svolgimento di questa ed a tutela dell'incolumità pubblica dei partecipanti;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione stradale in data 23 Marzo 2025 o, in caso di maltempo, in data 30 Marzo 2025, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (per il tempo strettamente necessario al transito del convoglio), sulla SP 22 BIVIO PASSO SEGNI-CORREGGIO DAL KM 2+500 CA. AL KM 5+200 CA.,;

- Che la presente ordinanza sia resa nota mediante idonea segnaletica in loco e che tutta la segnaletica temporanea di deviazione occorrente sia predisposta e rimossa a cura DEL CENTRO IPPICO BISI ASD, VIA MASI 464, 44124 S. BARTOLOMEO IN BOSCO (FE).

- Che vengano effettuate delle soste da parte dei carri allegorici, per permettere il transito dei mezzi pubblici.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia dei tratti interessati dal presente atto;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei carri allegorici e dallo svolgimento della manifestazione;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei carri allegorici e dallo svolgimento della manifestazione di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non

Atto n. 525 del 14/03/2025 pag. 2/5

Corso Isonzo 26 -44121 FERRARA – tel: 0532/299437-454-458-459 - fax n. 0532/299467

e-mail provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386

attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i carri allegorici, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione della manifestazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

D I S P O N E

altresì che:

- gli organi di Polizia Municipale di cui all'art. 12 del Nuovo codice della strada sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana dei carri allegorici dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi della Polizia Municipale di cui all'art. 12 del Nuovo codice della strada ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale dell'organizzazione abilitato per la scorta tecnica munito di idonei segni di riconoscimento;
- la validità della presente ordinanza è subordinata al preventivo rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione rilasciata dal Comune interessato;
- tutta la segnaletica temporanea di cantiere occorrente sia predisposta a cura DEL CENTRO IPPICO BISI ASD, VIA MASI 464, 44124 S. BARTOLOMEO IN BOSCO (FE), organizzatore della manifestazione;
- l'organizzatore della manifestazione ottemperi a quanto disposto dall'art. 21 del "Nuovo Codice della Strada" e degli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità. Durante la manifestazione l'organizzatore dovrà adottare tutte le precauzioni atte ad evitare situazioni di pericolo e qualsiasi sinistro, sollevando responsabilità in tal senso la Provincia di Ferrara per eventuali danni causati a terzi o alla proprietà provinciale;
- l'organizzazione della manifestazione dovrà predisporre, a cura del personale munito di segni di riconoscimento, un adeguato servizio di sorveglianza di tutto il percorso e collocare una specifica segnaletica all'inizio del tratto di strada ed in

Atto n. 525 del 14/03/2025 pag. 3/5

Corso Isonzo 26 -44121 FERRARA – tel: 0532/299437-454-458-459 - fax n. 0532/299467

e-mail provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386

corrispondenza delle intersezioni stradali che si immettono su quella interessata dal transito dei carri, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;

- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- vengano messe in atto, con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di regolazione del traffico e di segnalazione agli utenti della strada che impegnano il senso opposto di marcia o che comunque si trovano sulla strada percorsa dal tedoforo e siano costantemente presidiate le intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della manifestazione, per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea della circolazione;
- le deviazioni saranno indicate sul posto con la prescritta segnaletica verticale e dalle Forze dell'Ordine.

La massima pubblicità della manifestazione e della presente ordinanza di sospensione temporanea della circolazione sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi di ogni mezzo idoneo, compresi comunicati sui mezzi di informazione.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, è punita con le sanzioni previste dal vigente "Nuovo Codice della Strada".

Al termine della manifestazione, l'organizzazione ripristini le condizioni di viabilità precedenti.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**Sottoscritta dal Responsabile
Del Servizio
Mobilità e Viabilità
Ing. Dario VINCIGUERRA
con firma digitale**

Copia della presente ordinanza è inviata a:

CENTRO IPPICO BISI ASD, VIA MASI 464, 44124 S. BARTOLOMEO IN BOSCO
(FE)

PREFETTURA DI FERRARA

QUESTURA DI FERRARA

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI FERRARA

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI FERRARA

POLIZIA PROVINCIALE

TPER - VIA TRENTI 35 - 44122 FERRARA (FE)

118 EMERGENZA SANITARIA

COMUNE DI FERRARA

AL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
MOBILITA'

SITO INTERNET www.provincia.fe.it